

AVVISO
ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
DEL RICORSO IN APPELLO R.G. <<omissis>>
pendente dinanzi al
CONSIGLIO DI STATO
Disposta con Decreto Presidenziale n. <<OMISSIS>>

Il sig. <<omissis>> rappresentato e difeso dall'avv. **Giusi Fanelli**, con procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, P.I. 02649770795, C.F.: FNLGSI79E43F537K, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35, convertito in legge 14.05.2005 n.80, dichiara di voler ricevere gli avvisi e notificazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il numero di fax 0963/547225, avv.giusifanelli@pec.giuffre.it;

Con Decreto Presidenziale n. <<OMISSIS>>, il Consiglio di Stato, Roma, in sede giurisdizionale, sezione Terza, ha autorizzato il sig. <<omissis>>, ricorrente nel Ricorso R.G. <<OMISSIS>>, proposto contro il

-Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;

-Il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco**, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Capo Dipartimento p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186, ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it;

e nei confronti di <<omissis>> inserito nella posizione <<omissis>> della Graduatoria finale del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, rispetto al sig. <<omissis>> che si trova al n. <<omissis>> (**All. 1 Graduatoria Finale**); **NONCHÉ** tutti i candidati controinteressati, non specificamente individuabili, che seguono in graduatoria l'appellante, approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 (**All. 2 Bando di Concorso**),

ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di un sintetico Avviso contenente:

- il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati.

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a trenta giorni continuativi in una sezione dedicata del citato sito Internet e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella Segreteria della Sezione una attestazione del competente Ufficio del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Ciò premesso, con il presente atto e gli altri oggetto di pubblicazione, si

INTEGRA IL CONTRADDITTORIO

Nei confronti dei controinteressati, i quali potranno costituirsi nel pendente giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale R.G. <<omissis>>, per il tramite di avvocato munito di procura speciale, così partecipando al processo.

Sono controinteressati tutti i vincitori del concorso che si trovano nella posizione concorsuale subito dopo la posizione del ricorrente come sopra indicato.

Con il presente atto:

- si chiede inoltre all'Amministrazione resistente la pubblicazione sul proprio sito web: del presente avviso di integrazione del contraddittorio, del Decreto Presidenziale n. <<omissis>>del Consiglio di Stato Sezione Terza, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami, unitamente agli elenchi nominativi dei controinteressati;

- si chiede di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso in Appello e l'elenco nominativo dei controinteressati e il Decreto di cui in oggetto;

- si chiede di rilasciare al presente avvocato – comunicandogli a mezzo pec, non più tardi del medesimo giorno - un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dell'elenco dei controinteressati e degli altri atti.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI:

DECRETO PRESIDENZIALE N. <<omissis>>ADOTTATA IN SENO AL RICORSO IN APPELLO R.G. <<omissis>>PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, ROMA, SEZIONE TERZA.

SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO

SUNTO DELLA PREMESSA

Il sig. <<omissis>> ha chiesto l'annullamento e/o la riforma previa adozione di ogni opportuna misura cautelare anche ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., dei seguenti atti:

1. **Dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Prima Quater n. <<omissis>>** pubblicata in data <<omissis>>, non notificata, con la quale il TAR del Lazio ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di esami per l'accertamento dei requisiti attitudinali del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - relativo Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con il quale, al verbale <<omissis>>”

2. Degli atti impugnati in primo grado con ricorso al Tar Lazio allibrato al nrg. <<omissis>>del ricorrente che ha censurato:

- **del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno**, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data <<omissis>>, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle **prove di capacità operative** sostenute in sede concorsuale in data <<omissis>>, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- **del decreto di esclusione del <<omissis>>**del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore

Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. <<omissis>> (*All. 4 Decreto di esclusione*).

- **del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238**, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- **del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310**, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni (*All. 5*);
- **del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39**, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria (*All. 6*);
- **del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23**, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
- **dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238**, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
- **del verbale n. <<omissis>> della commissione di esame e della sottocommissione** per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 2 della prova di capacità operativa (*All. 7*);
- **della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del <<omissis>>**, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco (*All. 8*);
- **del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78**, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni (*All. 9*);
- **della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021** pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche;
- **del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento** a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità);
- **dell'allegato "C Prove Motorie"**, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (*All. 10*);
- **dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018** che concerne il regolamento delle "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- **della graduatoria della procedura speciale** di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche;
- **del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento** a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205

del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (*All. 11*);

- **del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (*All. 12*)**;
- **del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018**, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
- **dell'Allegato "C"** – "Prova di capacità operativa" al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che "l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo";
- **per quanto di ragione ed ove occorrer possa**, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
- **del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità**, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;
- **del decreto in data 11 marzo 2016** con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria;
- **del posizionamento della piastra di "tocco" di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua**, laddove fa cadere in errore il candidato che – nella sua prossimità- non vede il cronometro;
- **del posizionamento del cronometro posto a 50 metri dalla partenza rispetto all'arrivo posto a 25 metri**, laddove fa cadere in errore il candidato che non riesce a vederlo durante l'esecuzione della prova;
- **delle dimensioni della piscina non conformi agli standard nazionali**, non regolamentante nel bando di concorso, avendo una profondità di 5.30 metri alla partenza, facendo cadere in panico il candidato che deve effettuare una rapida salita dall'acqua (non valutata preventivamente) per poi procedere con il percorso natatorio;
- **ove occorrer possa**, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
- **di tutti gli atti/provvedimenti preordinati**, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno l'appellante al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno l'appellante alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso

pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

In via cautelare ed urgente ha chiesto la sospensione provvisoria della efficacia dei provvedimenti impugnati.

CENNI DI FATTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Preliminarmente ci si riporta, si insiste e si richiamano i motivi e le domande del Ricorso, delle Memorie Difensive e, in generale degli atti di causa di primo grado, da intendere tutti qui per brevità riprodotti e trascritti nel presente atto, e si espone:

- Con la procedura meglio specificata in epigrafe è stata indetta la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco Volontari in servizio presso la stessa Amministrazione ed il ricorrente, prestando regolare servizio da 11 anni presso il Comando Provinciale di Cuneo ha partecipato alla stessa.
- L'art. 8 del detto decreto prevede che la commissione esaminatrice convochi ciascun candidato, secondo l'ordine della graduatoria risultante in base al punteggio complessivo riportato dai concorrenti nella valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del bando stesso per sostenere la prova di capacità operativa. *La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nell'allegato "C" del bando di concorso*. La prova prevista dal citato allegato "C" è suddivisa in quattro moduli: **Il Modulo 1** valutazione della forza e della predisposizione all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. **Il Modulo 2** valutazione della capacità di reazione motoria di coordinazione e di equilibrio. **Il Modulo 3** valutazione dell'acquaticità. **Il Modulo 4** valutazione della capacità di orientamento e mobilità in condizioni di visibilità assente (*Vedi All. 5 Allegato "C" del bando di concorso*).
- L'ultimo comma del medesimo art. 8 prevede, inoltre, che "Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"; unitamente alla **cancellazione definitiva dalle liste dei Vigili del Fuoco Volontari** e pertanto, il ricorrente, non potrà più fare servizio nei Vigili del Fuoco.
- Nella fattispecie, l'appellante (<<omissis>>) è stato escluso durante l'esecuzione del terzo modulo e precisamente mentre era intento nell'effettuare il percorso natatorio in piscina e la commissione specificava che: <<omissis>> (*All.ti 4-7-8 Provvedimento di esclusione, Verbale della Commissione e Scheda di valutazione*).
- **In verità, l'appellante**, dopo essere riemerso negli ultimi 4 metri del percorso – come stabilito nell'allegato "C" del bando concorsuale - **continuava a nuotare fino a toccare la piastra di "tocco"**, senza verificare l'effettivo tempo di arrivo stante l'impossibilità di vedere il cronometro essendo quest'ultimo posizionato dopo la detta piastra ad una distanza di 10 metri circa.
- **Difatti**, la piastra di "tocco" (nel momento in cui ci si trova di sotto) impedisce di vedere il cronometro, essendo alta quasi 50 cm e larga quasi tutta la corsia di nuoto.
- **Stranamente**, la **commissione azzerava imprudentemente il cronometro** senza comunicare il tempo di arrivo anche se "fantomaticamente" fosse stato superiore a 35 secondi.
- Nonostante il ricorrente intendesse rilevare, quanto sopra, la Commissione non verbalizzava nulla e gli comunicava di non poter più individuare il tempo con cui ha concluso la prova.
- **Il tutto è imputabile, in ordine di priorità a:**
 - A. Azzeramento "imprudentemente" della commissione di esame del cronometro;
 - B. mancato tempestivo blocco del sistema di misurazione dei tempi dopo che il ricorrente ha battuto la mano sulla piastra di "tocco" posizionata all'arrivo;
 - C. errato posizionamento della piastra al di fuori dello specchio dell'acqua;
 - D. scarsa lettura del cronometro digitale posto a fine piscina ovvero a 50 metri dalla partenza;

E. violazione dell'allegato "C" del bando di concorso in quanto, non specifica che la prova natatoria era da svolgersi in una piscina avente una profondità di oltre 5,30 metri, con evidente maggiore difficoltà di nuoto rispetto alla piscina "standard nazionale" in cui si è allenato il ricorrente;

F. attività di cronometraggio illegittima e carente di trasparenza amministrativa.

- **Con Ordinanza Cautelare del <<omissis>>, il T.A.R. Lazio, respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione:**

- *Considerato quanto dedotto dal Presidente della Commissione concorsuale nella nota allegata alla memoria dell'1 giugno in ordine al fatto che: a) il ricorrente <<è riemerso dopo il 5 ostacolo a conclusione della fase di apnea ma non è riuscito a continuare e a concludere la prova>>, in quanto lo stesso è <<riemerso nello specchio acqueo previsto ... in evidente stato di difficoltà – si da rendere necessario – l'intervento dei sommozzatori VV.F., impiegati in servizio di assistenza ai candidati che hanno aiutato il sig. <<omissis>> ad uscire dall'acqua; b) <<non si è verificato alcun malfunzionamento del cronometro o della piastra di tocco poiché il candidato non ha terminato il percorso abbandonando la prova;*
- *Rilevato che tale puntuale ricostruzione dei fatti non è stata contestata dal ricorrente nella successiva memoria del <<omissis>>; ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare; ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare <<omissis>>.*

A TUTELA DEL PROPRIO ED IRRINUNCIABILE INTERESSE, il sig. <<omissis>> interponeva ricorso in primo grado (con i motivi di diritto di seguito riportati) avverso il provvedimento di esclusione ed i suoi atti presupposti unitamente alla graduatoria che anche oggi con l'odierno appello se ne chiede la totale censura per i motivi: **Violazione delle norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso pubblico, per titoli ed esami, che prevedono la qualifica di CRONOMETRISTA. Violazione dell'allegato "c" del bando ed eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.m. n. 238/2018 (bando concorsuale) e del relativo all. "c". Violazione degli artt. 3 e 97 cost. Violazione dell'art. 3 del bando di concorso. Errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità. Illegittimità per violazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Vizio e carenza di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Mancata trasparenza sui criteri di valutazione. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda. Violazione del principio della tassatività delle clausole escludenti.**

A)

DALLA SOLA ESPOSIZIONE EMERGE, CON EVIDENZA, CHE L'ALLEGATO "C" DEL BANDO DI CONCORSO, È ILLEGITTIMO E VA, PERTANTO, ANNULLATO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI.

Per mero scrupolo difensivo, ripercorrendo solo uno dei motivi per i quali ci siamo posti le domande sulla regolarità del cronometraggio, si evince chiaramente che l'odierno ricorrente è stato ingiustamente penalizzato rispetto agli altri candidati poiché il giudizio della Commissione non ha minimamente tenuto conto delle eventuali conseguenti sintomalgie fisiche – non lamentate - che hanno irrimediabilmente compromesso l'esecuzione dell'esercizio ginnico.

L'esclusione del ricorrente dalle successive fasi procedurali ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano illegittimi ed in quanto tali, meritevoli di censura specificatamente dell'allegato "C" del Bando di Concorso che è discriminante ed escludente.

In alter parole, l'allegato "C", si limita a prescrivere la necessità del possesso dell'efficienza fisica, senza indicare i requisiti specifici di efficienza fisica, i livelli di efficienza minimi per l'accesso al ruolo e le modalità di accertamento. La cosa non è di poco conto, considerate che le prove di efficienza fisica, hanno una efficacia escludente per il caso del loro mancato superamento. A causa del vuoto normativo,

l'esclusione della selezione dei candidati per ritenuta non idoneità per mancato superamento delle prove di efficienza fisica, non trova fondamento normativo.

Alla luce di quanto sopra precisato, potenzialmente possono evidenziarsi i motivi di illegittimità dell'operato dell'amministrazione la quale è incorsa:

- 1) In travisamento dei presupposti di fatto, perchè ha addebitato l'eventuale inefficienza fisica del ricorrente al mancato superamento della prova, che ne avrebbe condizionato gli esiti;
- 2) In disparità di trattamento, perchè l'Amministrazione ove si verifichi una causa che impedisca al candidato di espletare la prova, deve disporre la riconvocazione del candidato, consentendo al medesimo di sostenere la prova in condizione di normalità in situazione di parità con gli altri candidati più fortunate;

Si ritiene illegittima la disposizione che esclude il candidato il quale sia pregiudicato da un evento imprevedibile, non riconducibile a sua colpa o mancanza di preparazione. L'evento accidentale non può e non deve entrare, quale elemento negativo di valutazione, nella selezione volta al reperimento del <<migliore>> e non del <<più fortunato>>.

B)

IRREGOLARITA' del posizionamento della piastra all'interno dello specchio dell'acqua;

IRREGOLARITA' del cronometro digitale a fine vasca;

IRREGOLARITA' della lunghezza della vasca.

Il ricorrente ha svolto la prova nel pieno rispetto delle prescrizioni della lex specialis, oltrepassando con la mano la linea di arrivo, posta a 25 metri dalla partenza, quindi al di sotto di 35 secondi (*All. 9*);

Nella specie, il ricorrente, dopo aver superato il quinto ostacolo (vedi figura sopra), è riemerso nella zona contrassegnata per l'emersione ed ha nuotato per gli ultimi 4 metri fino ad arrivare alla fine dei 25 metri andando a sbattere la mano sulla piastra senza vedere il cronometro essendo "oscurato" dalla presenza ingombrante di quest'ultima.

Questo non sarebbe certamente avvenuto se la piastra di "tocco" fosse stata dentro lo specchio dell'acqua e ben ferma, in quanto ciò avrebbe consentito una maggiore cognizione della sua posizione.

Altresì, non sarebbe certamente avvenuto se il cronometro fosse stato posizionato sopra la piastra di "tocco" al termine dei 25 metri.

Il pannello, muovendosi già da solo con la dinamicità dell'acqua, tende ad inclinarsi verso dietro, aumentando ancor di più la distanza/altezza tra il pannello e l'acqua e di conseguenza, il ricorrente, non ha prontamente individuato la sua esatta posizione (Foto 1 di cui sotto).

In altre parole, vi è:

- 1) un irregolare posizionamento della piastra all'interno dello specchio dell'acqua;
- 2) una irregolare stabilità della piastra di tocco;
- 3) una mancanza di sensibilità al tocco omogenea sull'intera superficie della piastra ovvero il cronometro si arresta solo nel momento in cui viene toccata centralmente la piastra;

Il superamento del limite dei 35 secondi è imputabile al mancato tempestivo blocco del sistema di misurazione dei tempi (Touchpad o Piastra di tocco), adottato dalla resistente amministrazione, nonché dall'errato posizionamento della piastra al di fuori dello specchio dell'acqua.

All'epoca della prova concorsuale, la piastra, era posizionata in modo instabile, malfermo e al di fuori dello specchio dell'acqua, essendo ancorata su di un pannello mobile legato ad entrambi i bordi della corsia di nuoto con lacci o elastici neri che non garantivano in alcun modo l'assenza di spostamenti della piastra, dovuti ai normali movimenti dell'acqua provocati dal candidato che, nella fase conclusiva della prova, giungeva in prossimità della stessa. **La piastra di "tocco" era legata ai bordi della piscina, nella grata per lo scolo dell'acqua con dei ganci ad uncino, con semplici lacci neri annodati lateralmente,** come nella foto di cui sotto.

Gli stessi sostegni rigidi, esistenti alle estremità del pannello bianco sul quale è posizionata la piastra di "tocco", non sono ancorati a nulla, essendo utilizzati esclusivamente per agganciare i lacci neri, come si evince chiaramente dalla foto di cui sopra. Per tale motivo, quando i candidati arrivavano in prossimità della piastra di "tocco", tutto il pannello sul quale la piastra era posizionata si spostava, anche

sensibilmente, in ragione della naturale mole di acqua spinta dall'arrivo del nuotatore. Si consideri che anche un lieve spostamento della piastra di pochi centimetri indietro, - stando in acqua, - può pregiudicare la potenza del "tocco" su di essa, facendo mancare del tutto il contatto, o consentendo soltanto di sfiorare la superficie della piastra anziché colpirla energicamente. Si consideri che il bando di concorso prevede espressamente che la prova di acquaticità termina quando il candidato tocca la parete d'arrivo o oltrepassa, con una qualsiasi parte del corpo, la linea dei 25 metri; ritenuto che la differente terminologia usata nella *lex specialis* con riguardo alla parete d'arrivo, rispetto alla linea dei 25 metri, faccia propendere per l'erroneità dell'interpretazione seguita, nella specie, dalla Commissione di gara per mezzo del tabellone/cronometro.

C)

MANCANZA DI SENSIBILITÀ AL TOCCO SULL'INTERA SUPERFICIE

In buona sostanza, nell'espletamento delle prove del ricorrente, l'amministrazione è incorsa in irregolarità sul cronometraggio delle prove natatorie e non risultano essere state adottate nessuna delle prescrizioni di cui al Regolamento "FINA", del quale dovevano fare riferimento, anche per la delicata prova concorsuale.

Pertanto, è di plasmare evidenza che, la in piscina in cui oggi, si effettuano le prove di nuoto, non è idonea allo svolgimento di tale attività, per come di seguito sarà anche descritto in relazione alla sua profondità non conforme agli standard nazionali ovvero a quelle presenti su tutto il territorio nazionale. Facendo un breve passo in dietro, la piastra di "tocco" non era idonea a misurare con eminentissima precisione i tempi di esecuzione delle prove, in quanto il cronometro si interrompeva esclusivamente se veniva esercitata una pressione (toccata) nella parte "centrale" del pannello, continuando a scorrere, invece, nel caso in cui il candidato toccava un qualsiasi altro punto della stessa. **Ciò è accaduto a diversi candidati**, i quali hanno perso preziosi decimi di secondo, o addirittura secondi interi, perché, pur avendo toccato la piastra - probabilmente non nel punto centrale - il cronometro ha continuato inesorabilmente a misurare il tempo sino a che il candidato non è riuscito - dando un'ulteriore bracciata - a toccarla nuovamente. Non solo, nonostante il ricorrente abbia comunque toccato la piastra al primo colpo, il cronometro non si è fermato. **Le turbolenze dell'acqua**, infatti, spostavano la piastra di tocco creando seri problemi al nuotatore che si apprestava a toccarla.

IRREGOLARITÀ DEL MONTAGGIO DELLA PIASTRA DI CONTATTO

In ossequio alla normativa degli impianti del regolamento FINA, si evidenzia che la stessa prescrive puntuali indicazioni e prescrizioni che devono avere le piastre di contatto a fine corsa installate sul bordo piscina (FR 4.4 Pannelli di contatto per Sistema Automatico di Gestione delle Gare). Difatti, il capitolo inerente ***le dimensioni minime delle piastre***, prescrive che le piastre di contatto dovranno essere di 2,4 metri di larghezza e 0,9 m di altezza, con uno spessore massimo di 0,01 m con una tolleranza di 0.002m; dovranno essere montate in modo tale che siano 0,3 m sopra la superficie dell'acqua e 0,6 al di sotto; l'attrezzatura di ogni corsia sarà collegata in modo indipendente, così da poterla gestire autonomamente; la superficie della piastra dovrà essere di un colore brillante e riportare le linee segna corsia utilizzate per le testate; ***Sensibilità***. La sensibilità delle piastre dovrà essere tale da non essere attivate dalla turbolenza dell'acqua ma allo stesso tempo esserlo da una leggera pressione della mano. ***Le piastre dovranno essere sensibili anche sulla parte superiore***; **In verità, la piastra di "tocco" oggetto concorsuale, non evidenzia le caratteristiche di cui sopra. Nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio**, non risulta essere stata adottata nessuna di queste prescrizioni imprescindibili per garantire l'alta precisione e la correttezza del tempo oggetto della misurazione.

C)

Ulteriore e non di meno violazione ed irregolarità, verte sul fatto che la piscina in cui si è allenato il sig. <<omissis>> ha una profondità massima di ingresso di mt 2,25, come la media di tutte le piscine comunali nazionali mentre la profondità iniziale della piscina delle S.C.A. è di oltre 5,30 mt.

In verità, la piscina in cui sono state effettuate le prove natatorie (Vedi foto sopra) ha una profondità superiore ai 5 metri ed una lunghezza di oltre 33 metri ed è stata adattata/riducendola ad una lunghezza di 25 metri (*All. 14 Caratteristiche Piscina Capannelle VV.F.*).

La piscina indicata nell'allegato "C" del Bando di concorso, **indica tutte le misure TRANNE LA PROFONDITÀ** (Vedi foto di sotto indicata nell'allegato "C").

Altra difficoltà che si incontra nella suddetta piscina è nel fatto che nel momento in cui finisci di nuotare per 9 metri dopo il tuffo iniziale, devi immergerti nuovamente per superare gli ostacoli ma immergendoti, scendi verso il basso ad una profondità di 5 metri per poi proseguire fino alla fine degli ostacoli e risalire in superficie. **Solo per mero scrupolo difensivo**, si chiarisce che la prova di acquaticità del sito concorsuale è svolta tutta ad una profondità di 5,30 quindi, il doppio di una piscina comune presente sul territorio nazionale. **La complessità dell'esercizio di risalita** dopo il tuffo iniziale in verticale, verte proprio sul fatto che nessun candidato si è mai preparato a tale difficoltà. La struttura di tale piscina è dedicata all'allenamento del personale specializzato ovvero i sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è stata studiata e progettata per un allenamento di elevata complessità

C)

Illegittimità per mancata preventiva specificazione delle modalità del cronometraggio.

Illegittimità dell'operato della commissione e del cronometraggio eseguito.

Violazione dell'art. 3 d.m. 18.9.2008, n. 163 (come modificato dal dm. 1.8.2016, n. 180).

Eccesso di potere per manifesta illogicità. Irrazionalità. Contraddittorietà e arbitrarietà.

*Il Regolamento Tecnico Settore Nuoto – 2023 alla pag. 23, prevede che: NU 11.1 Il funzionamento del sistema automatico di cronometraggio deve avvenire sotto la supervisione di Cronometristi designati. Nel caso in cui si verificasse un arresto dell'apparecchiatura automatica, o risultasse **evidente un'anomalia nel funzionamento**, o che un concorrente non fosse riuscito ad attivare il dispositivo automatico, diverranno ufficiali i tempi rilevati dai cronometristi (NU 13.3).*

Nel caso di specie, durante l'esecuzione della prova del sig. Brignacca, nulla di quanto sopra è stato concesso. **Difatti**, il provvedimento di esclusione impugnato, nulla riporta. Le modalità del cronometraggio NON SONO previste dal bando ma sono state individuate dalla Commissione esaminatrice. In effetti, il bando non definisce alcuna modalità di cronometraggio della prova e neppure rimanda ad altre fonti - normative o tecniche - che lo disciplinino. **Risulta violato pertanto l'art. 3 d.m. 18.9.2008, n. 163 (come modificato dal dm. 1.8.2016, n. 180)** il quale invece stabiliva che "La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso". **L'attività di cronometraggio non può essere rimessa a criteri empirici affidati alla discrezionalità dei commissari di turno**, ma dovrebbe eseguirsi secondo procedimenti standard riconosciuti e testati. In concreto, il resistente ha applicato un metodo impreciso che si discosta in maniera consistente dalle modalità stabilite a garanzia della precisione del rilevamento dalle Federazioni Italiane Sportive. Tali carenze e imprecisioni inficiano la correttezza del metodo adoperato (con assenza di omologazione e taratura UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 dei cronometri utilizzati) dalla Commissione e rendono inattendibili l'assegnazione del tempo al ricorrente.

VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Il ricorrente, come esposto in fatto, svolge da decenni, con serrata continuità, il servizio di Vigile del Fuoco. Profittando della pluridecennale attesa di stabilizzazione, il ricorrente ha presentato la propria candidatura in occasione del concorso straordinario. *La determinazione escludente del Bando Concorsuale e dell'allegato "C" stridono con la procedura esemplificata oggetto di concorso.* Con il bando di cui al D.M. 238/2018, è stato dato il via ad un piano straordinario di assunzioni, mediante concorso riservato ai soli precari del comparto. Tale piano di copertura è stato volto a garantire all'intera massa di precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato. **Si ritiene, quindi, che l'Amministrazione, in fase di predisposizione del bando di concorso, abbia vincolato le proprie future valutazioni, in contrasto con la norma della *lex specialis*.** Le anomalie censurate, risultano in un certo qual modo collegate proprio

all'assenza di normativa: la preventiva codificazione di regole certe e chiare è sicuro strumento di legalità, trasparenza e correttezza.

L'APPELLANTE, RITENENDO CHE LA DECISIONE DEL TAR LAZIO ROMA SIA INGIUSTA ED ERRATA PER TUTTI I PROFILI ILLUSTRATI ED ANCHE QUELLI CHE SEGUONO, RICORRE A CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO CHIEDENDO L'ANNULLAMENTO O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER I SEGUENTI MOTIVI:

ERROR IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO

A) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 del bando; B) eccesso di potere per disomogeneità del metro valutativo – illogicità – ingiustizia grave e manifesta – sviamento; C) eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione; D) violazione dei principi di imparzialità e di obiettività della valutazione; E) violazione dell'art. 97 cost.; F) violazione e falsa violazione del diritto di difesa; G) violazione artt. 24, 111 e 113 cost.- contraddittorietà – difetto di motivazione - travisamento dei fatti; H) erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

L'ordinanza impugnata risulta viziata in primo luogo in quanto non ha ravvisato l'esistenza del fumus boni iuris, che invece emerge chiaramente dai motivi esposti dall'appellante.

- A) **il giudice ha argomentato – erroneamente - il suo convincimento** tenendo in considerazione la nota del Presidente della Commissione allegata dall'appellata in data 01.06.2023 e la – fantomatica – non contestazione di essa da parte dell'appellante con la successiva memoria del 03.06.2023 ma con tale nota (se dovessimo ritenere vero quanto esposto), **la commissione ha confermato esplicitamente che l'appellante non ha concluso la prova in conseguenza di una causa di forza maggiore;**
- B) **Il giudice di prime cure, ha travisato i fatti di causa**, non valutando attentamente che l'appellante, ha concluso regolarmente il percorso natatorio superando fin l'ultimo ostacolo senza alcun tipo di difficoltà, mantenendo proprie le capacità di nuoto, dall'immersione a rimanere a galla.
- C) **Il giudice di prime cure, ha travisato i fatti di causa**, prendendo per buono quanto esposto dalla nota del Presidente della commissione, il quale – Presidente - sostiene che l'appellante sia stato aiutato a terminare il percorso dai sommozzatori; senza domandarsi il perché sia stato aiutato; senza domandarsi il perché, questa nota, non sia stata consegnata in sede di accesso agli atti da parte dell'appellante ovvero perché, non vi sia alcuna menzione nel provvedimento di esclusione o verbale di gara, con palese carenza di trasparenza amministrativa ed eccesso di potere.
- D) **Il giudice di prime cure, ha travisato i fatti di causa**, omologando quanto appena esposto ma ha taciuto sulla esplicita conferma del Presidente della Commissione, sul fatto che, l'appellante sia riemerso dopo l'ultimo ostacolo:
- a) come mai l'appellante ha effettuato in modo corretto tutto il percorso ed è stato – fantomaticamente - aiutato solo negli ultimi 4 metri di nuoto in superficie?
A nostro dire, se è vero che si è fatto aiutare, si è fatto aiutare per un fatto non imputabile alla sua persona e nè alla propria capacità fisica ma solo per una causa di forza maggiore.
- E) **Il giudice di prime cure, ha travisato i fatti di causa**, convalidando per buono il non malfunzionamento della piastra di tocco senza indagare in tale direzione mentre in altro giudizio analogo, il Tar-Lazio Roma n. <<omissis>> Reg. Ric., rinviava il procedimento affinché l'amministrazione potesse depositare espliciti chiarimenti e potesse concedere all'odierno difensore, la possibilità di prenderne posizione.
- F) **Il giudice di prime cure, non ha argomentato, che l'appellante**, dopo essere riemerso negli ultimi 4 metri del percorso – come stabilito nell'allegato “C” del bando concorsuale - **continuava a nuotare fino a toccare la piastra di “tocco”**, senza verificare l'effettivo tempo di arrivo stante l'impossibilità di vedere il cronometro essendo quest'ultimo posizionato dopo la detta piastra ad una

distanza di 10 metri circa, avallando per buono quanto sostenuto dall'appellato, senza che quest'ultimo, producesse in giudizio idonea documentazione probatoria.

L'odierno appellante censura la decisione impugnata per aver il TAR Lazio escluso il fatto storico, giusta la mancata annotazione della stessa sul verbale di prova e ciò in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.

GIURISPRUDENZA

Alla luce dell'**attuale orientamento** del presente *Consiglio di Stato*, l'appello che si discute, deve essere accolto stante le argomentazioni di seguito dedotte: *“preliminarmente sussistono i requisiti di danno grave ed irreparabile in relazione alla mancata stabilizzazione ed alla conseguente definitiva cancellazione dell'appellante, che svolge l'attività di Vigile del Fuoco volontario nel Corpo dei Vigili del Fuoco presso il Comando provinciale di Cuneo da oltre 10 anni.*

Prova, della corretta interpretazione costituzionalmente orientata, dell'odierno Ecc.mo Consiglio di Stato, verte sul fatto che l'appellante del giudizio (primo grado n. <<omissis>>) appena dedotto, ha ripetuto le prove di efficienza fisica e superando anche le successive è stato ritenuto idoneo al servizio. Quindi, si potrebbe ipotizzare (se dovessimo tenere per buono l'implicita conferma dell'aiuto posto in essere dai sommozzatori) un evento occasionale e non prevedibile, che non incide direttamente sulla valutazione della prestanza fisica, che potrebbe accadere in ogni azione operativa a qualunque Vigile del fuoco, stabilizzato o meno.

NUOVA RICOSTRUZIONE DELL'ORDINANZA OGGI IMPUGNATA

Con il presente atto di appello si impugna la suddetta ordinanza esattamente nella parte indicata alla **pag. 6, dal 23° al 27° capoverso e successivi pag. 7 dal 1° al 7° capoverso**, chiedendo la riforma con una pronuncia che affermi gli stessi principi di cui al *Consiglio di Stato*. L'appellante è stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario, indetta con D.M. 14.11.2018, n. 238, avendo concluso la prova di acquaticità, in assenza di un regolare cronometraggio da parte dei commissari di gara che, nella fattispecie, non hanno indicato sul verbale di gara né il motivo per il quale è stato escluso e né il motivo per il quale non è stato indicato l'effettivo tempo percorso dall'appellante.

Appare quindi necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disciplina, risultando non manifestamente infondate le censure di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Da ciò, si evince che, la prestazione concorsuale è stata inficiata da questo “EVENTO DI DIFFICOLTÀ” e non è RICONDUCIBILE ALLA PREPARAZIONE FISICA DELL'APPELLANTE che di converso, ha dimostrato una eccellente preparazione superando tutti gli ostacoli anche in apnea, riemergendo successivamente.

In vigenza di una tale disciplina, e fatta salva la predetta operazione esegetica, resta altresì irrilevante la considerazione del TAR circa la mancata contestazione della predetta nota della Commissione di gara da parte dell'appellante.

SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Al solo fine di non incorrere in decadenza, ove Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dovesse ritenere necessario estendere il contraddittorio come già formulato in seno al ricorso introduttivo, si formula rispettosa istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. L'appellante ha preso parte alla procedura concorsuale controversa collocandosi, al posto n. <<omissis>> rispetto agli oltre 8.938 partecipanti collocate in graduatoria, sicché, non è possibile individuare tutti candidati che seguono in graduatoria l'appellante. In altre parole non è possibile individuare gli effettivi controinteressati all'odierno gravame.

ERRONEITÀ DELLA ORDINANZA CAUTELARE NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE IL PERICULUM IN MORA E SULLA SUA PERDURANTE ATTUALITÀ. Per

quanto riguarda il *fumus boni iuris*, valgono ampiamente le deduzioni in diritto sin qui svolte. In riferimento al *periculum in mora*, appare evidente che il mantenimento dell'efficacia del provvedimento oggi impugnato impedisce all'appellante di prendere servizio e di ottenere uno stipendio mensile capace di consentire il suo sostentamento e della sua famiglia, all'età di 33 anni. L'appellante, oggi, si vede leso nel suo diritto d'ottenere un inserimento lavorativo capace di consentirgli d'avere un lavoro fisso ed il ritardo con il quale otterrà il riconoscimento del proprio diritto non sarà risarcibile nemmeno mediante la corresponsione di tutte le somme arretrate, considerato che lo stipendio cui ha (indubitabilmente) diritto - essendo l'unica fonte di suo reddito - è destinata al suo sostentamento.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, unitamente al ricorso di primo grado ed all'impugnata ordinanza, tutti gli atti richiamati e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

**Per quanto esposto, parte appellante come in epigrafe rappresentato e difeso,
CHIEDE**

per i motivi su esposti che l'Onorevole Consiglio di Stato adito Voglia:

ACCOGLIERE il su esteso appello e per l'effetto **ANNULLARE** l'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Prima Quater n. <<omissis>> pronunciata nella Camera di Consiglio dell'<<omissis>>; **IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE**, accogliere l'istanza ai fini del riesame del provvedimento impugnato previamente sospendendone l'efficacia ovvero, subordinatamente, disporre l'ammissione con riserva dell'odierno appellante alla ripetizione dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria del modulo n. 3 acquaticità;

ACCERTARE E DICHIARARE la presenza di un errore di valutazione commesso dalla Commissione durante lo svolgimento della prova nel modulo n. 3 dall'appellante ed ordinare la ripetizione della prova di acquaticità e successivamente ammetterlo alle ulteriori prove e fasi;

IN VIA ISTRUTTORIA

SI CHIEDE di disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal presente appello, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione dell'atto di appello per pubblici proclami.

SI CHIEDE, di disporre – in questa sede se possibile, l'ammissione con riserva dell'odierno appellante alla ripetizione dell'iter selettivo, in quanto, una eventuale posticipazione in caso di rinvio ad una udienza di merito del TAR Lazio comporterebbe un'ulteriore prolungamento in termini di tempo visti alti precedenti ancora pendenti in attesa di fissazione udienza.

IN SUBORDINE, Voglia codesto Eccellentissimo Collegio rimettere gli atti al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Prima Quater, disponendo la celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.).

SI CHIEDE, l'acquisizione del fascicolo di primo grado, e si producono con il presente atto di appello la prova della sua avvenuta notifica, i documenti richiamati nell'atto di appello e quelli di primo grado, prodotti e risultanti dal fascicolo.

CONDANNARE controparte, infine, al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato distrattario per entrambi i gradi di giudizio, che ne fa espressa richiesta a norma di legge.

ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Unitamente al presente atto, firmato digitalmente, vengono inviati all'Amministrazione, affinché ne curi la pubblicazione, i seguenti atti:

- 1) Copia digitale del Decreto Presidenziale che ha disposto l'integrazione del contraddittorio n. <<omissis>>;
- 2) Elenchi nominativi dei controinteressati.

AVVERTENZA PER I CONTROINTERESSATI

L'andamento del processo è consultabile sul sito internet: giustizia-amministrativa.it, cliccando sulla voce <<CONSIGLIO DI STATO>>. Nella finestra <<Attività giurisdizionale>> cliccare sulla voce

<<ricorsi>>. Nella schermata delle <<Ricerche>> inserire, negli spazi dedicati, il numero R.G. del Ricorso (06625/2023) e l'anno di presentazione, poi cliccare su <<cerca>>. Si aprirà la pagina del ricorso ricercato.

Vibo Valentia, 01.08.2023

Il richiedente per il ricorrente

avv. Giusi Fanelli

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Presidenziale della Sezione Terza Bis del Consiglio di Stato, Roma, del <<omissis>>, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso in Appello da parte dei controinteressati.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Lo scrivente, Avv. Giusi Fanelli, nata a Vibo Valentia il 03.05.1979, cod. fisc. C.F.: FNLGSI79E43F537K, iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, nella qualità di difensore del sig. <<omissis>> C.F.: <<omissis>>, nel ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato RG n. <<omissis>>, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge vigenti in materia, A T T E S T A che le copie analogiche allegate al presente avviso, del ricorso, del Decreto presidenziale n. <<omissis>>, reso nel ricorso avanti il Consiglio di Stato RG<<omissis>>e del Decreto contenente l'elenco dei soggetti controinteressati sono conformi alle copie informatiche contenute all'interno del fascicolo telematico n. <<omissis>>della cennata Autorità Giudiziaria dalle quali sono state estratte, e, come tali, sono ad esse equivalenti.